



## Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008<sup>1</sup> sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2 lett. d e cpv. 3*

<sup>2</sup> Alla rete di trasporto appartengono in particolare anche:

- d. i quadri di comando prima dei trasformatori nel passaggio ad un altro livello di tensione o ad una centrale elettrica, eccetto i quadri di comando nel passaggio a una centrale nucleare, se rilevanti per l'esercizio sicuro di questa centrale.

<sup>3</sup> Chi preleva energia elettrica dalla rete ai fini dello stoccaggio, per questo prelievo è considerato come consumatore finale, sempre che non utilizzi l'energia elettrica per azionare pompe in centrali ad accumulazione con pompaggio.

*Art. 4* Fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale

<sup>1</sup> La quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale si basa sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Se fornisce ai consumatori finali con servizio universale elettricità indigena generata da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI, il gestore della rete di distribuzione computa i costi di detta elettricità nella quota tariffaria per la fornitura di energia come segue:

RS .....

<sup>1</sup> RS 734.71

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 559).

- a. esso può computare l'elettricità dei singoli impianti di produzione al massimo ai relativi costi di produzione. Questo importo non può superare i costi di una produzione efficiente;
- b. esso deduce eventuali misure di sostegno dall'importo di cui alla lettera a. Se l'elettricità non proviene dai suoi impianti di produzione, la deduzione è determinata secondo l'articolo 4a.

<sup>3</sup> Se fornisce elettricità ai consumatori finali con servizio universale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI, per l'etichettatura dell'elettricità il gestore della rete di distribuzione utilizza le garanzie di origine rilasciate.

<sup>4</sup> Non sono computabili ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI i costi dell'elettricità proveniente da impianti di produzione che sono compresi nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, beneficiano di un finanziamento dei costi supplementari oppure di misure di sostegno cantonali o comunali paragonabili.

*Art. 4a* Deduzione delle misure di sostegno nel computo dei costi d'acquisto nella quota tariffaria per la fornitura di energia

<sup>1</sup> Se l'elettricità fornita ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, nella determinazione dei costi massimi computabili, considera eventuali remunerazioni uniche o contributi d'investimento come segue:

- a. remunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici:
  1. se la remunerazione unica è stata determinata in via definitiva prima dell'acquisto, il relativo importo viene dedotto,
  2. nei restanti casi la deduzione è effettuata non appena il progetto è incluso nella lista d'attesa; l'ammontare della deduzione è determinato secondo gli articoli 7 e 38 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>3</sup> sulla promozione dell'energia (OPEn);
- b. contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici e a biomassa:
  1. se il contributo d'investimento è stato determinato in via definitiva prima dell'acquisto, il relativo importo viene dedotto;
  2. nei restanti casi è effettuata una deduzione a partire dalla garanzia di principio pari all'importo massimo disposto (art. 54 lett. b e art. 75 lett. b OPEn).

<sup>2</sup> Se una remunerazione unica o un contributo d'investimento sono determinati a posteriori e il loro importo diverge dall'importo dedotto secondo il capoverso 1, la deduzione può essere modificata di conseguenza con effetto dal momento di tale determinazione.

<sup>3</sup> Altre misure di sostegno paragonabili, comprese le misure di sostegno cantonali o comunali, sono considerate in modo analogo.

*Art. 4b* Comunicazione delle modifiche delle tariffe dell'energia elettrica

<sup>1</sup> Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe dell'energia elettrica. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che comportano l'aumento o la riduzione delle tariffe.

<sup>2</sup> Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a notificare alla ElCom al più tardi entro il 31 agosto gli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica con la motivazione comunicata ai consumatori finali.<sup>4</sup>

*Art. 4c* Obbligo della prova e obbligo di notifica in relazione alla fornitura di elettricità ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI

<sup>1</sup> Su richiesta della ElCom il gestore della rete di distribuzione prova che nella fornitura di elettricità ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI, per ogni impianto di produzione, sia proprio che di terzi, nella quota tariffaria per la fornitura di energia sono stati computati al massimo i costi di cui all'articolo 4 capoverso 2. Se la prova non è fornita, i costi non possono essere computati ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI.

<sup>2</sup> Se l'elettricità fornita non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, per la verifica della plausibilità, notifica annualmente alla ElCom, per ogni tecnologia di produzione, la quantità fornita e il prezzo medio computato nella tariffa. Esso notifica i dati dei grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW singolarmente per ogni impianto di produzione.

*Art. 5a* Scenario di riferimento

Dopo la sua approvazione, lo scenario di riferimento (art. 9a LAEI) è riesaminato ed eventualmente aggiornato ogni quattro anni.

*Art. 5b* Principi di pianificazione della rete

<sup>1</sup> I principi di pianificazione della rete descrivono in particolare i casi di esercizio di utilizzazione della rete rilevanti ai fini del dimensionamento delle reti elettriche, il metodo da applicare e i criteri di valutazione tecnici di rete.

<sup>2</sup> I gestori di rete che gestiscono impianti con tensione nominale superiore a 36 kV, sono tenuti a pubblicare i propri principi di pianificazione della rete.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467).

*Art. 6 Rubrica e cpv. 1*

## Informazione della ElCom

<sup>1</sup> I gestori delle reti di distribuzione con tensione nominale pari o inferiore a 36 kV sono esentati dall'obbligo di informazione della ElCom di cui all'articolo 8 capoverso 3 LAEL.

*Art. 6a Piani pluriennali*

<sup>1</sup> Nei piani pluriennali di ognuno dei propri progetti di rete i gestori di rete riportano e illustrano quanto segue:

- a. la designazione del progetto;
- b. il tipo di investimento, in particolare se si tratta di un'ottimizzazione, un rinnovo, un ampliamento o una nuova costruzione;
- c. il rispettivo stato della pianificazione, dell'approvazione o della realizzazione;
- d. il momento della messa in servizio prevista e l'ordine di priorità;
- e. i costi di progetto stimati;
- f. la necessità del progetto mediante la prova della sua efficacia economica e tecnica.

<sup>2</sup> I piani pluriennali delle reti di distribuzione ad alta tensione sono redatti dai gestori di rete entro nove mesi dall'approvazione dell'ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale.

*Art. 6b* Informazione dell'opinione pubblica da parte dei Cantoni

Nell'accordo di prestazioni di cui all'articolo 9e capoverso 2 LAEL è possibile stabilire un indennizzo a favore di un Cantone solamente per i compiti di informazione dell'opinione pubblica che assume oltre il proprio mandato di base e per l'informazione dell'opinione pubblica che fornisce in adempimento di un mandato della Confederazione.

*Art. 7 cpv. 3 lett. n e o*

<sup>3</sup> Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:

- n. costi per misure innovative; e
- o. costi di sensibilizzazione nell'ambito della riduzione del consumo.

*Art. 8a cpv. 1 parte introduttiva, lett. a frase introduttiva e numero 3 nonché cpv. 2 lett. c*

<sup>1</sup> Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:

- a. un contatore di elettricità elettronico presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio che:
3. dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta agli interessati perlomeno di consultare i valori misurati al momento del rilevamento e i profili di carico secondo il numero 2, e

<sup>2</sup> L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di:

- c. fornire all'interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico;

*Art. 8c cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 5 e 6*

<sup>1</sup> Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare: ...

<sup>5</sup> Per evitare un grave e imminente pericolo per l'esercizio sicuro della rete, il gestore di rete può installare un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso dell'interessato.

<sup>6</sup> In presenza di un tale pericolo, può impiegare tale sistema anche senza il consenso dell'interessato. Tale impiego ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa gli interessati almeno una volta all'anno e su richiesta in merito agli impieghi ai sensi del presente paragrafo.

*Art. 12 cpv. 1*

*Abrogato*

*Art. 13a lett. b*

Per costi computabili si intendono:

- b. i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di controllo e regolazione impiegati ai sensi dell'articolo 8c, compresa la remunerazione versata (art. 8c cpv. 1 lett. c).

*Art. 13b* Costi computabili delle misure innovative per le reti intelligenti

<sup>1</sup> Una misura innovativa per le reti intelligenti è tale se consente di sfruttare e utilizzare metodi e prodotti innovativi del settore ricerca e sviluppo al fine di rendere la rete più sicura, performante o efficiente.

<sup>2</sup> I costi di tali misure sono computabili come segue, complessivamente per un importo massimo di 500 000 franchi all'anno:

- a. come costi del capitale fino a un importo massimo dello 0,5 per cento dei costi del capitale del gestore di rete computabili nel rispettivo anno; e
- b. come costi d'esercizio fino a un importo massimo dello 0,5 per cento dei costi d'esercizio del gestore di rete computabili nel rispettivo anno.

<sup>3</sup> I gestori di rete documentano le proprie misure innovative nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla ECom e pubblicano la documentazione in maniera centralizzata. Essi descrivono segnatamente il progetto, il metodo da applicare, i vantaggi previsti e ottenuti nonché le spese.

*Art. 13c* Costi computabili delle misure di sensibilizzazione nell'ambito della riduzione del consumo

<sup>1</sup> Una misura di sensibilizzazione nell'ambito della riduzione del consumo è tale se il gestore di rete tratta i dati di misurazione nel suo comprensorio in modo che i consumatori finali possano confrontare il proprio consumo giornaliero, settimanale e mensile di elettricità con quello di altri consumatori finali dalle caratteristiche di consumo similari.

<sup>2</sup> I costi di dette misure sono computabili come costi d'esercizio fino a un importo massimo dello 0,5 per cento dei costi d'esercizio del gestore di rete computabili nel rispettivo anno, al massimo tuttavia fino a un importo di 250 000 franchi all'anno.

*Art. 13d* Costi computabili delle misure di informazione e dell'informazione dell'opinione pubblica

<sup>1</sup> Sono considerati costi computabili delle misure di informazione i costi sostenuti dal gestore di rete per la messa a disposizione di informazioni scritte o orali nel quadro di un progetto, precisamente circa l'entità, la necessità e lo svolgimento temporale del progetto nonché le previste ripercussioni su ambiente, territorio e persone interessate dal progetto, sempre che queste informazioni siano necessarie per consentire a tali persone di crearsi un'opinione ed eventualmente partecipare alla procedura (art. 15 cpv. 3<sup>bis</sup> lett. b LAEI).

<sup>2</sup> Sono considerati costi computabili dell'informazione dell'opinione pubblica le tasse riscosse dall'UFE presso i gestori di rete per l'informazione dell'opinione pubblica da parte dei Cantoni secondo l'articolo 6b.

<sup>3</sup> I costi computabili ai sensi del presente articolo sono considerati costi d'esercizio computabili.

*Art. 24 cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l'immissione di elettricità al prezzo di mercato di riferimento ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 o 105 capoverso 1 OPEn. ...

*Titolo prima dell'art. 31i***Sezione 4b: Disposizione transitoria della modifica del ...***Art. 31i*

<sup>1</sup> La società nazionale di rete trasferisce entro due anni i quadri di comando nel passaggio a una centrale nucleare, di sua proprietà al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., che tuttavia ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera d non appartengono alla rete di trasporto, versando un indennizzo totale al proprietario della centrale. Per le modalità del trasferimento si applica per analogia l'articolo 33 capoversi 5 e 6 LAEl.

<sup>2</sup> Se l'esercizio produttivo di una centrale nucleare viene definitivamente interrotto entro il termine transitorio di cui al capoverso 1, il quadro di comando nel passaggio a questa centrale non deve essere più trasferito.

<sup>3</sup> Per l'impiego di sistemi di misurazione negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell'articolo 31e sull'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.

<sup>4</sup> I gestori della rete di distribuzione possono avvalersi del diritto di rifornire di elettricità i consumatori finali con servizio universale alle condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEl per la prima volta nell'anno tariffario 2019 e per l'ultima volta nell'anno tariffario 2022.

## II

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2 la presente ordinanza entra in vigore il ...

<sup>2</sup> Gli articoli 6 capoverso 1 e 6a entrano in vigore il ... (+ 2 anni).

<sup>3</sup> Le modifiche degli articoli 4-4c e 24 capoverso 2 primo periodo sono in vigore fino al 31 dicembre 2022; trascorso questo termine dette modifiche decadono.

... 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr